

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1168

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1994

Piano nazionale di promozione ed avviamento
alla pratica sportiva agonistica

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scopo di questo disegno di legge è quello di valorizzare il talento atletico della popolazione, svilupandone qualità e risorse umane, nell'ambito della promozione della cultura e della pratica dello sport e del tempo libero.

Preliminarmente è opportuno che ciascuno assuma la piena consapevolezza del ruolo svolto dallo sport nella nostra società, in ambito sociale, sanitario, economico.

Promuovere lo sport tra la popolazione significa assicurare ad essa una sana occupazione del tempo libero, che si ripercuote favorevolmente sulle condizioni di salute.

La promozione dello sport assume un'importanza particolarmente rilevante tra i giovani.

Sempre più la vita del giovane si consuma fuori dal proprio ambiente familiare, nel quale, in ogni caso, la televisione svolge un ruolo dominante. La televisione e la società stessa offrono spesso valori negativi o miti nei quali i giovani vogliono identificarsi, e la cronaca ne è triste testimonianza.

Lo sport consente, invece, a chi lo pratica una sana crescita psico-fisica. Dal punto di vista sanitario eventuali patologie possono essere facilmente individuate e su di esse si può tempestivamente intervenire.

Lo sport, inoltre, consente al giovane di acquisire consapevolezza circa i diversi ruoli che ciascuno svolge nella società.

Con queste premesse appare oltremodo evidente l'importanza di offrire ai giovani dei miti positivi, dei campioni sportivi da emulare, con determinazione, carattere e sacrificio.

Il livello agonistico cui è giunto lo sport impone, però, sempre maggior tempo da dedicare ad esso, a scapito di altre occupazioni.

Giunti ad una determinata età, anche coloro che hanno tutte le potenzialità del campione sono obbligati a scegliere tra

l'occupazione lavorativa ed il proseguimento dell'attività agonistica d'alto livello, ma senza entrate economiche.

Salvo i pochi fortunati che possono entrare nei gruppi sportivi militari o industriali (questi ultimi sempre meno) o coloro che beneficiano di una serena situazione economica familiare che può mantenerli senza difficoltà, gli atleti e le atlete che hanno «talento sportivo» debbono rinunciare all'attività agonistica, con grave danno per lo sport nazionale e di conseguenza, anche per la promozione dell'immagine del nostro Paese.

Con questo disegno di legge si propone di creare in ogni regione un organismo, un club, cui possano afferire atleti ed atlete di maggiore età, di discipline sportive non professionistiche e prevalentemente individuali.

La costituzione di questo organismo, cui si potrà accedere esclusivamente per meriti sportivi, dovrà essere prevista da apposito regolamento predisposto dalle regioni che intendano beneficiare dei finanziamenti all'uopo destinati dallo Stato.

L'iniziativa si può configurare come «Piano nazionale di promozione ed avviamento alla pratica sportiva agonistica» attraverso il trasferimento dallo Stato alle regioni di adeguate risorse economiche, che le stesse regioni dovranno erogare ai comitati regionali delle Federazioni sportive non professionistiche, e prevalentemente a quelle relative a discipline sportive individuali, dietro presentazione di progetti finalizzati al reperimento e sviluppo del talento atletico sportivo, consentendo agli atleti ed alle atlete che abbiano dimostrato particolari abilità sportive di esplorare sino in fondo le proprie possibilità agonistiche.

Confido nella sensibilità dei Colleghi per una tempestiva approvazione della presente iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Lo Stato, nell'ambito della promozione della cultura e della pratica dello sport non professionistico, con particolare riguardo per le discipline sportive individuali, e del tempo libero, valorizza il talento atletico della popolazione, sviluppandone qualità e risorse umane.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il Dipartimento del turismo, destina annualmente alle regioni adeguate risorse, per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante apposite convenzioni con le università e con istituti scientifici.

2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un progetto finalizzato al reperimento e sviluppo del talento atletico.

Art. 3.

1. Le regioni ripartiscono i fondi loro assegnati tra i comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali, che abbiano presentato un proprio progetto finalizzato, che costituisce parte integrante di quello elaborato dalla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, corredato da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni che vogliono fruire dei finanziamenti di cui all'articolo 2 devono dotarsi di un regolamento che disciplini la ripartizione dei finanziamenti stessi, ai sensi dell'articolo 3.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere:

a) la costituzione di un organismo che raggruppi i giovani atleti ed atlete regionali di accertato talento sportivo;

b) i criteri selettivi per l'accesso di atleti, tecnici e società ai benefici di cui alla presente legge;

c) la ripartizione del finanziamento in quote da destinare a borse di studio per atleti ed atlete, ai tecnici, alle società sportive, nonché alla promozione di manifestazioni sportive regionali.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in lire 40 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.